



Modello di organizzazione e gestione

PARTE GENERALE

PARTE GENERALE

Capitolo 1

“Quadro normativo di riferimento”

1. Il decreto legislativo 231/2001 – 2. Le fattispecie di reato – 3. Interesse e vantaggio – 4. Il sistema sanzionatorio.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

Con l’emanazione del D.lgs. 231/2001 - in esecuzione della delega di cui all’art. 11 della legge 300/2000 - è stata introdotta nell’ordinamento italiano una nuova ed atipica forma di responsabilità a carico degli Enti denominata “amministrativa”. Secondo tale disciplina la responsabilità discende dalla commissione di specifici reati commessi - nell’interesse o a vantaggio degli enti - da una persona fisica che riveste funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente (c.d. soggetti apicali) o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale; nonché da una persona che esercita, anche di fatto, la gestione ed il controllo dello stesso; ovvero da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

La natura del nuovo tipo di responsabilità, pur se definita amministrativa, ha forti analogie con la responsabilità penale, sia in relazione alla sede deputata all’accertamento dell’illecito - processo penale - sia in relazione all’autonomia della responsabilità, tanto che l’ente potrà essere dichiarato responsabile anche se colui che ha commesso il reato non è imputabile o non è stato individuato.

2. LE FATTISPECIE DI REATO PREVISTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

La responsabilità amministrativa degli Enti non sorge in relazione alla commissione di un qualsiasi reato, bensì in relazione alle fattispecie espressamente indicate negli articoli 24 e ss. dello stesso decreto

legislativo, oltre che dall'art. 10 L. 16.3.2006 n. 146 in relazione ai c.d. reati transnazionali.

Nello specifico, i reati presupposto della responsabilità sono:

Art. 24 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.lgs. n. 75/2020];
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);

Art. 24-bis (articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008) - Delitti informatici e trattamento illecito di dati

- Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici, utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Delitti di cui all'art. 1, comma 11, del d.l. 21 settembre 2019, n. 105;

Art. 24-ter (articolo aggiunto dalla L. n. 49/2009) - Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5, c.p.p.);

Art. 25 (articolo modificato dal D.lgs. n. 75/2020) - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità, corruzione e abuso d'ufficio

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012] e pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) e circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012];
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Peculato (art. 314, primo comma, c.p.), Peculato mediante profitto altrui (art. 316 c.p.), Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.), quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'UE;

Art. 25-bis (articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009) - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);

- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);

Art. 25-bis. 1 (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009) - Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);

Art. 25-ter (articolo aggiunto dal D.lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012) - Reati societari

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623, comma 1 e 2 c.c.);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, comma 1 e 2 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), limitatamente alla condotta di chi "da o promette denaro o altra utilità" [articolo aggiunto dalla legge n. 190/2012];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1 c.c.) [articolo aggiunto dal D.lgs. n.38/2017];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità Pubbliche di Vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.);

Art. 25-quater (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003) - Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capo primo e capo secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2);

Art. 25-quater.1 (articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 583-bis c.p.);

Art. 25-quinquies (articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003) - Delitti contro la personalità individuale

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.) [articolo aggiunto alla L. n. 199/2016];
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies);

Art. 25-sexies (articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005) - Reati di abuso di mercato

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D. Lgs. n. 58/1998);
- Manipolazione del mercato (art. 185 D. Lgs. n. 58/1998);

Art. 25-septies (articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007) - Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

- Omicidio colposo, commesso con violazione dell'art. 55, comma 2° D.lgs 81/08 (art. 589 c.p.);
- Omicidio colposo, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.);

Art. 25-octies (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1) [articolo aggiunto dalla L. n. 186/1994];

Art. 25-octies.1 (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 184/2021) - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (art.493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- Frode informatica, nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 460-ter c.p.);

Art. 25-novies (articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009) - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, legge n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, legge n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di

programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 1);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171-bis legge n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter legge n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies legge n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive

ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies legge n.633/1941);

Art. 25-decies (articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);

Art. 25-undecies (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011) - Reati ambientali

- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1 e art. 2);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (L. n.150/1992, art. 3 - bis, comma 1);
- Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o di esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (L. n.150/1992, art. 6, comma 4);
- Tutela dell'ozono (L. 549/1993, art. 3, comma 6,);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D. Lgs. n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. n.152/2006, art. 256);

- Traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 259);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 260);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D. Lgs. n. 152/2006, art. 257);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D. Lgs. n.152/2006, art. 258);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D. Lgs. n.152/2006, art. 260-bis);
- Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento (D.Lgs. 152/2006, art. 279, comma 5);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.);

Art. 25-duodecies (articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012)

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12 bis, D.Lgs. n. 286/1998);

Art. 25-terdecies (articolo aggiunto dalla Legge 167/2017)

- Razzismo e xenofobia (art. 3, comma 3 bis, l. 654/75);

Art. 25-quaterdecies (articolo aggiunto dalla L. 39/2029)

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (artt. 1 e 4 L. 401/1989);

Art. 25-quinquiesdecies (articolo aggiunto dalla legge 157/2019) – Reati tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti che determinano un passivo fittizio inferiore a 100 mila euro (art. 2 comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi uguali o superiori a euro centomila (art. 8, comma 1, D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti per importi inferiori a euro centomila (art. 8, comma 2-bis, D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000).
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. 74/2000), Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000), Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000), se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro;

Art. 25-sexiesdecies (articolo aggiunto con d.lgs 75/2020)

- Contrabbando – D.P.R. 43/1973;

Art. 25-septiesdecies (articolo aggiunto con L. 22/2022)

- Furto di beni culturali (Art. 518 bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (Art. 518 ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (Art. 518 quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (Art. 518 octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 quaterdecies c.p.)

Art. 25-duodevicies (articolo aggiunto con L. 22/2022)

- Furto di beni culturali (art. 518 sexies c.p.)
- Furto di beni culturali (art. 518 terdecies c.p.)

Art. 26 – Delitti tentati

- Delitto tentato (Art. 56 c.p.)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

3. INTERESSE E VANTAGGIO

Ai sensi dell'art. 5 comma 1° del decreto, l'Ente è responsabile solo per i reati commessi nel suo interesse o vantaggio.

In relazione al significato da attribuire a tale locuzione, deve ritenersi che il Legislatore abbia introdotto due concetti distinti e che primaria importanza sia stata attribuita all'interesse che, secondo alcuni autori, sarebbe l'unico criterio di collegamento rilevante in quanto la responsabilità dell'Ente potrebbe residuare pur in assenza del vantaggio.

Infatti, come disposto dal 2° comma dell'art. 5, l'Ente è sanzionabile solo qualora sia ravvisabile quanto meno un cointeresse dello stesso alla realizzazione dell'illecito da parte della persona fisica. Per altro, l'assunto è confermato dagli artt. 12 comma 1° lettera a) e 13, comma 3° che tra i casi di riduzione della sanzione pecuniaria e di esclusione della sanzione interdittiva annoverano proprio l'ipotesi in cui *“l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio e di terzi e l'Ente non ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo”* e pertanto, la responsabilità dell'Ente permane anche in assenza di vantaggio.

La differenza tra i due concetti risiede nel fatto che l'interesse ha natura prevalentemente soggettiva, concretizzandosi nel fine perseguito

dall'agente persona fisica che pone in essere il reato presupposto ed, in quanto tale, è accertabile ex ante.

Il vantaggio, invece, ha una connotazione oggettiva e dunque è accertato necessariamente ex post.

È utile ribadire, altresì, che la responsabilità dell'Ente è esclusa, a norma del 2° comma dell'art. 5, qualora il reato presupposto venga commesso nell'interesse esclusivo dell'agente o di terzi. In tal caso, il reato commesso dalla persona fisica non è riconducibile all'Ente ed è realizzato in assenza totale di un interesse per lo stesso.

Sul punto, è opportuno segnalare che la Giurisprudenza ha escluso la responsabilità dell'Ente anche nell'ipotesi in cui la persona fisica abbia agito nel proprio interesse o di terzi e ne sia derivato per l'Ente un vantaggio fortuito.

Ulteriori considerazioni vanno svolte in relazione alla compatibilità del criterio dell'interesse o vantaggio rispetto alla commissione di un reato colposo.

Tale problematica è sorta dopo l'introduzione dei reati di cui agli artt. 590 e 589 c.p. nel c.d. catalogo dei reati presupposto.

La Suprema Corte di cassazione, anche a S.U., nell'affrontare la superiore problematica, ha ritenuto che i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi di evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all'esito antigiusuridico, essendo ben possibile che l'agente violi consapevolmente la cautela o addirittura preveda l'evento che ne può derivare pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell'Ente.

La responsabilità sussiste qualora sia dimostrato un particolare legame di pertinenza tra la condotta omissiva del o dei responsabili penali e l'interesse dell'Ente, obiettivamente inteso. In sostanza, una condotta colposa coinvolge e determina la responsabilità dell'Ente solo se esso consegue consapevolmente (e quindi con piena volontà e rappresentazione) un interesse o un vantaggio per l'Ente un vantaggio oggettivo dell'Ente, quello di risparmiare una somma significativa nella

predisposizione delle misure di prevenzione e sicurezza. In altri termini, non è sufficiente l'esistenza di un generico interesse o vantaggio per l'Ente ma, invece, occorre che l'omissione sia stata consumata in adempimento di una dolosa o almeno consapevole scelta di risparmio aziendale in materia di sicurezza e non per banale negligenza o imperizia

In altri termini, perché la condotta possa essere nell'interesse dell'Ente si deve trattare innanzitutto di un'azione o omissione consapevole e volontaria. Inoltre, la volontarietà della condotta non deve derivare da una semplice sottovalutazione dei rischi o da una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie ma deve – oggettivamente – rilevare una tensione finalistica verso un obiettivo di risparmio di costi aziendali che può o meno essere effettivamente conseguito.

Ciò consente di evitare che – una volta escluso un interesse personale dell'agente – ogni delitto di omicidio e lesioni personali colpose con violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro sia addebitato tout court all'Ente.

Pertanto, non è imputabile all'Ente la condotta colposa che, pur non essendo diretta a soddisfare un interesse personale dell'agente, non sia neppure volontaria e finalisticamente orientata dall'interesse dell'Ente.

4. IL SISTEMA SANZIONATORIO

Profili Generali.

Il sistema delineato per colpire gli enti responsabili degli illeciti amministrativi prevede l'applicazione di:

- 1) sanzioni pecuniarie (artt. 10-12)
- 2) sanzioni interdittive (artt. 13-17)

Autentica novità nel nostro ordinamento è costituita dal meccanismo di commisurazione delle sanzioni pecuniarie che, abbandonato il tradizionale sistema “a somma complessiva”, accoglie quello “per quote”, sulla falsariga del modello dei “tassi giornalieri”, ormai da tempo sperimentato in altre realtà normative.

Le sanzioni interdittive si distinguono in definitive e temporanee:

a) le temporanee si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, se ricorra almeno una delle condizioni elencate nell'art. 13 del decreto legislativo;

b) le definitive, al contrario, sono in genere di applicazione discrezionale e si riferiscono a casi eccezionali.

Le sanzioni interdittive sono:

a) interdizione dall'esercizio dell'attività;

b) sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni;

c) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;

d) esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi;

d) divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il quadro delle sanzioni si chiude con la pubblicazione della sentenza di condanna, che può essere disposta quando ricorrono gli estremi dell'applicazione di una sanzione interdittiva, e la confisca, anche "per l'equivalente", prevista come conseguenza autonoma dell'accertamento della responsabilità dell'ente.

Il sistema, se da un lato cerca di distogliere gli enti da propositi criminosi mediante la minaccia di pene severe e, in caso di recidiva, di inasprimenti sanzionatori, dall'altro, valorizzando in funzione premiale il postfatto, concede cospicui abbattimenti di pena (fino a due terzi delle entità della sanzione pecuniaria) laddove l'ente medesimo ponga in essere attività riparatorie efficacemente dirette a rimuovere le conseguenze del reato e/o adotti i "*compliance programs*", ovvero modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quelli, rispetto ai quali, sia configurata la responsabilità dell'ente.

Condotte che possono addirittura giungere a inibire l'applicazione delle sanzioni interdittive.

Sono anche contemplati meccanismi tesi a salvaguardare interessi di natura pubblicistica, quando la sanzione applicata all'ente li minaccia. Tale funzione viene svolta dalla figura del commissario giudiziale, nominato in una sostituzione della sanzione interdittiva dell'interruzione temporanea

dell'attività, quando questa potrebbe avere ripercussioni negative sui livelli occupazionali o sull'erogazione di servizi pubblici o di pubblica necessità.

La sanzione pecuniaria e il sistema "per quote"

La "sanzione pecuniaria" rappresenta la tradizionale sanzione amministrativa, che si concreta nell'obbligo di pagare una determinata somma di denaro. Nello specifico campo della responsabilità amministrativa dell'ente, la sanzione pecuniaria costituisce la sanzione fondamentale, applicabile a tutti gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 10, co. 1).

In relazione ai "criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria", in primo luogo deve essere determinato il numero delle quote, nell'ambito della cornice edittale. A tal fine il giudice valuterà la gravità dell'illecito, il grado di responsabilità, nonché l'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Successivamente, (art 11, comma 2) il Giudice dovrà determinare l'importo di ogni singola quota, sulla base della capacità economiche patrimoniali dell'ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

L'entità della sanzione inflitta in concreto è, dunque, data dal prodotto di due fattori:

- a) il numero delle quote (che funge da moltiplicatore);
- b) il singolo valore attribuito a ciascuna quota che rappresenta il moltiplicando.

È previsto che il numero delle quote non possa essere "inferiore a cento, né superiore a mille" e che l'importo della quota debba variare nell'ambito di una forbice che va da 258 a 1.549 euro.

Dal combinato disposto delle suddette previsioni, risulta infatti che la sanzione pecuniaria può oscillare da un minimo edittale di euro 25.800 (pari a 100 quote del valore di euro 258 ciascuna) ad un massimo di euro 1.549.000 (pari a 1000 quote del valore di euro 1.549 ciascuna). Il sistema per quote appare senza dubbio assai più complesso di quello tradizionale.

È infine opportuno ricordare in questa sede che, in ogni caso, l'ente può essere chiamato a rispondere del pagamento della sanzione pecuniaria soltanto entro i limiti del suo patrimonio o del fondo comune, come espressamente disposto dall'art. 27, comma 1, D.lgs. 231/2001.

La scelta del numero delle quote e la determinazione del valore monetario della singola quota, si fonda su criteri di graduazione che dovrebbero conferire alla sanzione un elevato grado di effettività e salvaguardare l'efficacia della sanzione in termini di prevenzione generale e speciale, nel rispetto del principio di eguaglianza.

Come già segnalato in precedenza, i criteri cui attenersi per stabilire il numero delle quote da irrogare in concreto sono:

A) gravità del fatto

Ai fini di un giudizio in ordine alla gravità del fatto vengono in considerazione le sole componenti oggettive del “fatto” (inteso, quindi, in un'accezione ristretta), riguardanti tanto l'offesa tipica (il grado di lesione o messa in pericolo del bene giuridico protetto), quanto ogni altro tipo di conseguenza derivante dal reato, ovvero, per esempio, l'entità del danno patrimoniale e l'entità del profitto o del vantaggio conseguito con l'illecito;

B) grado della responsabilità dell'ente

Tale secondo parametro di commisurazione – *corporate blameworthiness* (per il diritto anglosassone) - costituisce la novità più rilevante.

Si tratta di un requisito di natura squisitamente soggettiva, coerentemente collegato ai principi generali del sistema di responsabilità amministrativa dell'ente, che richiede sempre una specifica “colpevolezza” dello stesso in termini di rimproverabilità per la commissione al suo interno del reato da cui dipende l'illecito amministrativo. In altri termini, si dovrà tener conto, nel differenziare l'entità della sanzione, del fatto che l'illecito commesso costituisca espressione della politica aziendale oppure derivi dalla c.d. colpa di organizzazione.

Il criterio si sostanzia in una valutazione circa la conformità dell'attività dell'ente ai modelli illegali di organizzazione, gestione o

controllo, il rispetto delle regole gestionali, le politiche imprenditoriali svolte.

I casi di riduzione della sanzione pecuniaria

La sanzione pecuniaria è ridotta della metà (e comunque non può essere superiore a € 103.291,00) se:

A) “...l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo” (art. 12 lett. a);

B) “il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità” (art 12 lett. b).

Il decreto ha stabilito una deroga alla regola generale per quel che concerne il calcolo dell'importo della singola quota (la seconda fase della commisurazione), e cioè al criterio funzionalmente collegato alla capacità economica e patrimoniale dell'ente.

L'ammontare della singola quota non è determinato dal giudice in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11, comma 2), ma è stato fissato dal legislatore (art. 11, comma 3), in una somma che deve essere sempre di € 103.291,00, quindi inferiore al minimo edittale (la regola generale dell'art. 10, comma 3, statuisce, infatti, che l'importo di una quota va da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549).

Pertanto, il giudice, accertata la presenza delle predette due situazioni, è vincolato a procedere ad un abbattimento della metà del numero di quote che sarebbero irrogate in concreto. L'importo di ogni singola quota è fissato, ex lege, in euro 103 (art. 11, comma 3) e l'entità della sanzione deve comunque essere contenuta tra un minimo di 10.329 di euro (art. 12, comma 4) e un massimo 103.291 (art. 12, comma 1);

Inoltre, è prevista la riduzione della sanzione irrogabile in concreto da un terzo alla metà, in presenza di condotte *lato sensu* riparatorie poste in essere dall'ente e, specificamente, consistite nell'aver l'Ente, “prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado”:

A) risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;

B) adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

In questo caso, l'attività richiesta all'ente per poter beneficiare della riduzione della sanzione pecuniaria ha ancor più evidenti finalità special-preventive in quanto dovrà dimostrare di aver adottato e reso operativi i modelli organizzativi disciplinati dagli artt. 6 e 7, idonei a prevenire la commissione dei reati della stessa specie di quello verificatosi.

Si tratta di un comportamento di ravvedimento tardivo, in quanto se l'adozione di un tale modello avesse preceduto la commissione dell'illecito, l'ente avrebbe evitato ogni responsabilità.

Nel caso in cui concorrano entrambe le condizioni sopra indicate la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. Tuttavia, non potrà essere inferiore a 1032,90.

Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive giocano un ruolo fondamentale all'interno dell'apparato sanzionatorio del D.lgs. 231 del 2001.

Da un punto di vista politico-criminale, le sanzioni interdittive si rendono opportune stante l'incapacità, ormai empiricamente dimostrata, delle sole sanzioni pecuniarie a neutralizzare la c.d. criminalità di impresa. Sono, infatti, sanzioni capaci di penetrare la struttura e l'attività dell'ente e di limitarne, anche nel lungo periodo, la capacità operativa, e, nei casi estremi, persino la stessa presenza sul mercato.

Si tratta, inoltre, di un tipo di punizione che non può essere "ammortizzato". La sanzione pecuniaria, per quanto elevata è calibrata in modo da incidere sul patrimonio dell'ente, può essere annoverata fra quei "costi di gestione" che l'ente ben può sopportare, adottando anche opportune cautele, sia di tipo contabile, attraverso, per esempio, la creazione di appositi fondi rischi, sia attraverso la stipula di polizze assicurative.

Le sanzioni interdittive, invece, proprio perché vanno a incidere sull'operatività e la funzionalità dell'ente, impediscono ogni loro trasferimento verso terzi e in più esaltano le finalità preventive del sistema sanzionatorio (come le omologhe pene accessorie e sanzioni amministrative), sia di prevenzione speciale (sotto il profilo della neutralizzazione dell'ente, in quanto interdicono o limitano, per il futuro, quelle attività il cui abuso ha determinato la commissione del fatto-reato incriminato), sia, seppure in funzione complementare, di prevenzione generale.

Tipologia, durata, presupposti applicativi

Mentre le sanzioni pecuniarie, come detto in precedenza, sono una conseguenza indefettibile dell'illecito, le sanzioni interdittive si applicano, congiuntamente alle prime, soltanto in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste e solo quando ricorrono determinate condizioni (art. 13, comma 1).

Le sanzioni interdittive previste dal D.lgs. 231 del 2001 (art. 9, comma 2) sono:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività (che di fatto potrebbe coincidere con la chiusura dello stabilimento quando è diretta a colpire società ad attività esclusiva);
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni;
- c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Queste misure (in buona parte mutate dal diritto penale e dal sistema sanzionatorio amministrativo, nazionale e comunitario) si caratterizzano (e in ciò risiede la loro natura interdittiva) per concretarsi nella privazione di un diritto o di una capacità dell'ente.

Si è, in altri termini, in presenza di sanzioni sostanzialmente incapacitanti, che possono paralizzare l'attività dell'ente (interdizione dallo svolgimento di un'attività), oppure condizionarla attraverso la limitazione della sua capacità giuridica o di facoltà o diritti conseguenti ad un provvedimento amministrativo (incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, revoca o sospensione di licenze, autorizzazioni, ecc.) o con la sottrazione di risorse finanziarie (esclusione da finanziamenti, agevolazioni, sussidi o revoca di quelli già concessi).

Lo stesso decreto (art. 13, comma 1, lett. a e lett. b) individua i presupposti, al verificarsi dei quali, il giudice ha l'obbligo di irrogare le sanzioni interdittive.

Il primo presupposto (lett. a) si compone di due condizioni:

- la prima di esse ricorre quando il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero, da dipendenti sempre che, in questo caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi disfunzioni organizzative;
- la seconda ricorre quando l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità.

Le due condizioni devono coesistere affinché il presupposto possa dirsi realizzato.

Sul versante dei soggetti, poi, la commissione del reato da parte dei vertici della società, che esprimono direttamente ed immediatamente la volontà sociale, fa presumere una propensione dell'ente verso il conseguimento di illeciti profitti, mentre la realizzazione dei medesimi ad opera dei sottoposti, ne subordina l'applicazione qualora sia ravvisabile una grave colpa di organizzazione: si pensi alla mancata adozione di meccanismi di controllo e di prevenzione interni alla *societas*, ovvero all'adozione di un programma "di facciata", inidoneo a minimizzare o annullare il rischio-reato.

Il secondo presupposto (lett. b) ricorre in caso di reiterazione degli illeciti che si verifica quando l'ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei

cinque anni successivi alla condanna definitiva. In caso di reiterazione, non è richiesto né il rilevante profitto, né l'accertamento di un concorrente comportamento colposo dell'ente, essendo la reiterazione già di per sé sintomo di insensibilità dell'ente.

In presenza di detti presupposti (una spiccata propensione a commettere illeciti oppure affetta da carenze organizzative di un certo rilievo), il Giudice deve applicare una sanzione interdittiva in quanto appare inadeguata la sola sanzione pecuniaria.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui quando il grado di riprovevolezza dell'illecito sia minimo ovvero nel caso di particolare tenuità del danno patrimoniale e nell'ipotesi in cui l'autore del reato abbia commesso il medesimo nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo, è inibita l'applicazione delle sanzioni in esame, pur in presenza di reiterazione, di commissione del reato da parte degli apici o comunque di illecito determinato da gravi carenze organizzative, è inibita l'applicazione delle sanzioni in esame.

Inoltre, (art. 17 decreto) il Legislatore ha previsto l'esclusione delle sanzioni interdittive quando l'ente abbia integralmente risarcito il danno ed abbia adottato idonei modelli di prevenzione e che l'ente metta a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Criteri di scelta delle sanzioni interdittive

Come già specificato mentre in presenza dei presupposti applicativi delineati dall'art. 12 il giudice è obbligato a irrogare una sanzione interdittiva. Tuttavia, il medesimo è dotato di potere discrezionale in ordine al tipo e alla durata.

I criteri di scelta delle sanzioni interdittive sono prescritti dall'art. 14 che, al comma 1, esordisce con una sorta di principio generale, fondamentale per l'intero impianto sanzionatorio: "le sanzioni interdittive hanno ad oggetto le specifiche attività la quale si riferisce all'illecito dell'ente".

Le sanzioni, per quanto possibile, dovrebbero colpire il ramo di attività in cui si è sprigionato l'illecito.

Sul medesimo motivo si fonda la previsione in forza della quale il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione può anche essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni.

Inoltre, il Giudice deve tener conto dell'efficacia delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso.

Ad esempio, per un illecito dipendente da reato di "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" di cui all'art. 640-bis c.p., potrebbe risultare specificamente idonea la sanzione interdittiva dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti e contributi prevista dall'art. 9, comma 2, lett. d).

In considerazione dell'estrema invasività della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, lett. a), l'interdizione dall'esercizio dell'attività (se tale sanzione colpisce una società ad attività esclusiva, essa, di fatto, può coincidere con la chiusura dello stabilimento o dell'esercizio), si applica soltanto quando l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulta inadeguata. Nella scelta di tale tipo di sanzione ci si deve quindi ispirare al criterio della *extrema ratio*.

Il commissario giudiziale

L'art. 15 del decreto prevede che il giudice, qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente non definitiva, dispone obbligatoriamente, in luogo dell'applicazione della sanzione, la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario per un periodo corrispondente alla durata della misura irrogabile, quando ricorre almeno una delle due condizioni da tale norma contemplate: a) "l'ente svolge un pubblico servizio con servizi di pubblica necessità alla cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività" (si pensi a un'interruzione che vada a colpire un'impresa di trasporti pubblici che potrebbe recare gravi disagi nelle comunicazioni); b) "l'interruzione dell'attività dell'ente può provocare [...] rilevanti ripercussioni sull'occupazione" (ciò potrebbe costituire un giusto motivo oggettivo di licenziamento).

Le condizioni sono alternative ed appaiono sorrette dalla stessa ratio, quella di evitare un grave pregiudizio ai terzi.

L'istituto, oltre a intervenire per tutelare interessi della collettività, ha anche finalità "curative": il commissario giudiziale, una volta nominato, deve predisporre l'attuazione di meccanismi diretti a eliminare i difetti organizzativi che hanno determinato o agevolato la commissione del reato e sotto questo profilo si può avvicinare al corporate probation statunitense.

Il giudice, con la sentenza che dispone la prosecuzione dell'attività, deve indicare i "compiti e i poteri del commissario, tenendo conto della specifica attività in cui è stato posto in essere l'illecito da parte dell'ente". Nell'ambito di essi, il commissario cura l'adozione e l'attuazione di modelli di organizzazione e di controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 15, comma 3).

È infine previsto (art. 15, comma 4), che "il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato".

La disposizione è perfettamente coerente con la natura comunque sanzionatoria del provvedimento di sostituzione che vale ad impedire che l'ente possa lucrare un profitto dalla mancata applicazione di una sanzione interdittiva dell'attività che, se non si fosse trattato di un servizio pubblico ovvero non ci fossero state rilevanti ripercussioni sull'occupazione, sarebbe stata senz'altro erogata.

Le sanzioni interdittive applicate in via definitiva

L'irrogazione in via definitiva delle misure interdittive è riservata soltanto ai casi espressamente previsti dall'art. 16.

Le sanzioni interdittive suscettibili di applicazione in via definitiva sono:

- 1) interdizione dall'esercizio dell'attività;
- 2) divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 3) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

L'applicazione in via definitiva di una delle suddette sanzioni interdittive preclude altresì (ai sensi dell'art. 15, comma 5) la possibilità di

disporre, in sostituzione della sanzione stessa, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

La disposizione in esame prevede l'applicazione in via definitiva qualora si verifichino tre ipotesi che dimostrano come l'ente sia caratterizzato da una spiccata insensibilità alle misure di cui l'art. 9, comma 2, e/o sia dotato di una per vivace tendenza alla commissione di illeciti particolarmente gravi.

Il legislatore delegato ha ritenuto opportuno circoscrivere l'ambito applicativo delle sanzioni interdittive definitive a quei casi concreti in cui si possa formulare una prognosi di irrecuperabilità della *societas* a una prospettiva di legalità.

L'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive può avvenire:

- quando l'Ente, sebbene sia già stato condannato tre volte negli ultimi sette anni all'interdizione temporanea dall'esercizio dell'attività, sia nuovamente ritenuto responsabile per un reato da cui hanno tratto profitto di rilevante entità;
- quando, con specifico riferimento alle sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione oppure del divieto di pubblicizzare beni e servizi, l'ente già stato condannato, in via definitiva, alla stessa sanzione almeno tre volte negli ultimi sette anni.

Nelle predette ipotesi, l'ente può tuttavia evitare l'assoggettamento alle sanzioni interdittive, adottando gli specifici comportamenti riparatori previsti dal successivo art. 17, che escludono in via generale l'applicabilità di sanzioni interdittive;

- quando l'ente, o una sua unità organizzativa, viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati in relazione ai quali è prevista la sua responsabilità.

In questa ipotesi, il giudice applica obbligatoriamente la sanzione dell'interdizione definitiva dallo svolgimento dell'attività. Questo regime ben si giustifica davanti ad un ente votato all'illegalità. È evidente che un ente intrinsecamente illecito non può avere la capacità di ricostruire

l'intera sua attività in direzione “legale”, né ha margini per ristrutturare ex novo la sua struttura.

Tale misura si presenta utile in relazione al recente allargamento (D.LGS 231/2007) del novero dei reati cui collegare la responsabilità dell'ente: si pensi alle società c.d. off-shore, legate al fenomeno del riciclaggio del denaro “sporco”.

Sanzioni penali per le ipotesi di inosservanza delle sanzioni interdittive

All'art. 23, la nuova fattispecie criminosa di “inosservanza delle sanzioni interdittive” che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, in ipotesi di trasgressione degli obblighi o dei divieti inerenti alle sanzioni e misure interdittive inflitte.

Soggetto attivo del reato può essere “chiunque”.

Nonostante l'uso di tale formula, che normalmente contraddistingue i reati comuni, è da ritenersi che l'ambito dei soggetti attivi del reato sia poi delimitato dall'inciso “nello svolgimento dell'attività dell'ente” che, in realtà, circoscrivere i possibili destinatari della norma incriminatrice a coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso o ne siano dipendenti.

Lo stesso art. 23, al comma 2, prevede conseguenze sanzionatorie anche a carico dell'ente, nell'interesse o vantaggio del quale il reato è stato commesso.

Viene così introdotto un'ipotesi di illecito amministrativo dipendente da un ulteriore reato, che si aggiunge al catalogo di quelli previsti negli artt. 24, 25, 25-bis, 25-ter, 25- quater e 25-quinquies, 25 sexes, 25 septies e 25 octies del d.lgs. n. 231 del 2001.

Per l'illecito amministrativo in questione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a seicento quote, nonché la confisca del profitto.

Sono previste, altresì, l'applicazione di sanzioni interdittive laddove l'ente abbia tratto dal reato un “profitto rilevante”.

La pubblicazione della sentenza di condanna

Nel quadro sanzionatorio del decreto, questa misura si atteggia avere proprio sanzione accessoria, di carattere affettivo, con contenuti e modalità di esecuzione molto simili a quelle dell'ordinamento penale.

Come tutte le pene accessorie nel diritto penale, essa ha funzione essenzialmente preventiva, anche nell'ottica della tutela dei terzi. In particolare, la pubblicazione della sentenza di condanna consente di far conoscere al pubblico la condanna inflitta, di talché la sanzione ha, per il soggetto condannato, una portata notevolmente afflittiva, poiché genera discredito nell'opinione pubblica e un grave danno l'immagine dell'azienda.

Detta misura accessoria può essere disposta dal giudice solo laddove sia applicata una sanzione interdittiva, vale a dire in relazione a reati che espressamente la prevedono ed in presenza di una delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1, lett. a) e lett. b), che, come abbiamo visto, sono: che l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità, che il reato sia stato commesso dai vertici della società o da dipendenti a seguito di gravi carenze organizzative ovvero che sussista reiterazione degli illeciti (nei termini indicati dal successivo art. 20).

A differenza delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, viene lasciato alla discrezionalità del giudice anche l'*an* della sanzione, senza tuttavia specificare i limiti del suo potere di scelta.

La pubblicazione della sentenza a spese dell'ente, è eseguita a cura della cancelleria del giudice. La sentenza può essere pubblicata per una sola volta, per estratto o per intero, in uno o più giornali. È rimessa alla discrezionalità del giudice la scelta del o dei giornali su cui ordinare la pubblicazione e se questa debba essere per estratto o integrale. La pubblicazione deve altresì essere effettuata mediante affissione nel comune dove si trova la sede principale dell'ente condannato.

La confisca

Si tratta di una sanzione principale, autonoma e obbligatoria, suscettibile, nel nostro caso, di una duplice articolazione, essendo prevista

accanto alla forma tradizionale anche una forma “per equivalente”. In particolare l'art. 19 prevede due tipi confisca:

- 1) la “confisca del prezzo o del profitto del reato”
- 2) la “confisca per equivalenti”

È previsto (art. 19) che è comunque disposta la confisca del profitto che l'ente ha tratto dal reato, anche nella forma per equivalente, anche qualora il reato sia stato commesso da un soggetto in posizione apicale (e non da un sottoposto, come dimostrerebbe la collocazione della norma in parola) e l'ente non risponda dell'illecito commesso nel suo interesse o a suo vantaggio in quanto ha soddisfatto le richieste di cui all'art. 6.

In questa ipotesi, la confisca, prescindendo dall'affermazione della responsabilità della *societas*, appare perdere il suo carattere punitivo per acquisire la fisionomia di uno strumento di compensazione dell'equilibrio economico violato.

A differenza dell'istituto tradizionale contemplato nell'art. 240 c.p., il destinatario dell'intervento espropriativo non è più la persona fisica autrice del reato, bensì la persona giuridica.

Statuisce, infatti, il legislatore, al comma 1 del citato articolo, che “nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato” e che “sono stati fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede”.

È bene precisare che per “prezzo” del reato s'intende il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere reato, mentre il “profitto” rappresenta una conseguenza economica diretta immediata del reato stesso, consistente nel lucro o vantaggio economico che se ne ricava.

A differenza della disciplina penalistica, che configura la confisca del profitto del reato come facoltativa (art. 240, comma 1, c.p.) e la confisca del prezzo del reato come obbligatoria (art. 240, comma 2, 1, c.p.), l'art. 19, comma 1, D.lgs. n. 231 del 2001, dispone l'obbligatorietà della confisca anche del profitto del reato.

La disposizione in oggetto prevede tuttavia che la sanzione della confisca non operi per quella parte di provento del reato che può essere restituita al danneggiato. La ratio dell'introduzione di questo limite appare quella di privilegiare la funzione riparatoria nei confronti del soggetto danneggiato dal reato, che trova il suo fondamento nell'obbligo alle restituzioni sancito dall'art. 185, comma 1, c.p.

L'art. 19, comma 2, prevede un ulteriore tipo di confisca, che potremmo definire residuale, in quanto applicabile soltanto nel caso in cui non sia possibile seguire la confisca a norma del comma 1 del medesimo art. 19.

Si tratta di una moderna forma di confisca, cosiddetta confisca “per equivalenti”, già conosciuta nel nostro ordinamento, che ha ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalenti al prezzo o al profitto del fatto di reato, quando, ovviamente, non sia stata possibile l'apprensione del prezzo o del profitto nelle forme tradizionali.

Ciò può verificarsi, d'esempio, nel caso in cui il provento del reato debba essere restituito al danneggiato o anche laddove lo stesso non possa essere appreso in ragione di diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Conviene sottolineare che la confisca, seppure configurata come sanzione, è stato opportunamente limitata ai proventi e non si estende, pertanto, al patrimonio dell'impresa alla stregua di una “pena patrimoniale”.

Capitolo 2

“Modello di organizzazione, gestione e controllo”

1. La scelta societaria – 1.1. Misure di coordinamento fra il Modello 231 ed il PTPCT ai sensi della L. n. 190 del 2012 e successive modifiche – 2. I destinatari del modello - 3. Criteri utilizzati per la redazione del modello – 4. Il modello di organizzazione, gestione e controllo della Patrimonio Messina S.p.A. – 4.1 La Società – 4.2 Gli Organi di Amministrazione e Controllo – 4.3 Organigramma Generale della Società – 4.4 Attività svolta in concreto

1. LA SCELTA SOCIETARIA

La scelta della Società Patrimonio Messina S.p.A. di predisporre il “Modello di organizzazione, gestione e controllo” previsto dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legislativo 231/01 è rappresentativa della volontà della Società di ispirare il proprio agire a principi etici ed a porre in essere un’attività preventiva idonea ad evitare rischi di commissione dei reati presupposto della responsabilità.

Sono state espresse non poche perplessità sia in dottrina che in giurisprudenza in ordine all’applicabilità del decreto in esame alle società *in house*, quali aziende pubbliche costituite in forma societaria il cui capitale è detenuto in tutto o in parte da enti pubblici, che attuano su di esse un controllo corrispondente a quello esercitato sui propri uffici e che se ne avvalgono quale strumento per la produzione e l’erogazione dei servizi di interesse collettivo (v. Cass. civ., Sez. Un., 26 marzo 2014, n. 7177; Cass. civ., Sez. Un., 24 marzo 2015, n. 5848).

L’art. 1 comma 3 del D.lgs. n. 231 del 2001 esclude dal suo ambito applicazione lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli enti pubblici non economici, nonché gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale, mentre ricomprende nel suo raggio di azione gli enti pubblici economici, i quali operano con finalità di profitto ed avvalendosi della struttura organizzativa propria delle società private.

Tale conclusione trova conferma nella disciplina posta dall'art. 15 del decreto, che, in caso di eventuale applicazione di sanzioni interdittive ad enti che svolgano un servizio pubblico o di pubblica necessità, prevede la nomina del commissario giudiziale quando la continuità aziendale sia necessaria per evitare pregiudizio a terzi, nonché nell'inclusione nel novero dei c.d. reati presupposto, dei delitti di corruzione passiva e concussione che hanno come soggetto attivo principalmente esponenti di pubbliche amministrazioni necessariamente diverse da quelle di cui al comma 3 dell'art. 1.

La stessa giurisprudenza ha affermato l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica, evidenziando che *"il tenore testuale della norma è inequivocabile nel senso che la natura pubblicistica di un ente è condizione necessaria, ma non sufficiente, all'esonero dalla disciplina in discorso, dovendo altresì concorrere la condizione che l'ente medesimo non svolga attività economica"* (Cass. Pen. Sez. II, 9 luglio 2010, n. 28699).

Orbene, è di patrimonio comune che il sistema punitivo contenuto nel decreto considerato si rivolga essenzialmente ad entità dotate di un patrimonio autonomo e di un minimo di organizzazione interna tale da rendere evidente l'alterità rispetto all'imprenditore persona-fisica e giustificare la cumulativa risposata sanzionatoria, mentre non essenziale si rivela essere la configurazione di una finalità di profitto.

Coloro che escludono l'applicabilità del D.lgs. n. 231 del 2001 alle società *in house* negano un rapporto di alterità sostanziale tra la società e l'ente pubblico che l'ha costituita, il quale ne dispone come una propria articolazione interna in funzione dell'esclusiva attuazione della missione pubblica da questo affidata.

In particolare, *"ciò che è davvero difficile conciliare con la configurazione della società di capitali, intesa quale persona giuridica autonoma e distinta dai soggetti che in essa agiscono e per il cui tramite essa stessa agisce, è la totale assenza di un potere decisionale suo proprio, in conseguenza del totale assoggettamento dei suoi organi al potere"*

gerarchico dell'ente pubblico titolare della partecipazione sociale" (Cass. civ. S.U., 25 novembre 2013, n. 26283).

Lo stesso Consiglio di Stato equipara la società *in house* ad un ufficio interno dell'ente che l'ha costituita, sicché l'attività dell'ente e dei suoi organi non è riconducibile ad un soggetto privato dotato di una autonoma soggettività, ma resta sostanzialmente imputata alla PA (v. Consiglio di Stato, 25 febbraio 2020, n. 1385).

Nondimeno, l'ANAC, prima nella Delibera n. 8 del 2015 e successivamente nella Delibera n. 1134 del 2017, individua le società *in house* come destinatarie della disciplina contenuta nel D.lgs. n. 231 del 2001, qualificandole come società in controllo pubblico ed evidenziandone, pertanto, la natura privatistica, nonché la piena autonomia ed alterità rispetto all'ente pubblico che le ha creati e che se ne avvale.

In via ulteriore, l'art. 2bis della L. n. 190 del 2012, così come modificato dall'art. 41 del D.lgs. n. 97 del 2016, prevede che il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) costituisca *"atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)."*

Nonostante l'art. 2bis comma 2 del D.lgs. n. 33 del 2013 ricomprenda fra i suoi destinatari le società in controllo pubblico come definite dall'art. 2 comma 1 lettera m), l'ANAC, sia nella Delibera n. 8 del 2015 che nella Delibera n. 1134 del 2017, ha ricompreso anche le società *in house*, che si connotano per le peculiari modalità attraverso le quali viene esercitato il potere di controllo e di indirizzo sull'attività sociale.

Le società *in house* sono sottoposte al controllo analogo di un'amministrazione o al controllo analogo congiunto di più amministrazioni, intendendosi quella situazione in cui l'amministrazione da

sola o congiuntamente ad altre amministrazioni esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

In particolare, ai sensi 5, comma 5, del D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, il controllo analogo congiunto si verifica al ricorrere delle seguenti condizioni, quali:

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni o gli enti controllanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni o enti controllanti;

b) tali amministrazioni o enti controllanti sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni o degli enti controllanti.

Ne consegue che deve ritenersi controllante l'amministrazione o l'ente che determina gli obiettivi strategici e le decisioni significative della società.

Alla luce del quadro normativo sopra-delineato e salvo successive modifiche, è possibile concludere nel senso dell'applicabilità del D.lgs. n. 231 del 2001 alle società *in house*.

Pertanto, la Società si impegna nella predisposizione e nell'adozione di un Modello di Organizzazione, che deve essere – non solo a fini esimenti – adattato alla realtà aziendale per evitare la creazione di sovrastrutture e sistemi di controllo che, se male calibrati, potrebbero comportare la paralisi, o comunque un forte *deficit* nell'attività aziendale, con problemi in ordine alla stessa esistenza in vita dell'azienda.

1.1. Misure di coordinamento fra il Modello 231 ed il PTPCT ai sensi della L. n. 190 del 2012 e successive modifiche

In sede di adozione del Modello, la Società si impegna altresì a realizzare un'attività di coordinamento fra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. n. 231 del 2001 ed il Piano Triennale di

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), di cui la Società è dotata sin dal 2025, in quanto società in controllo pubblico e, pertanto, tenuta all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della L. n. 190 del 2012 ed all'osservanza degli obblighi di trasparenza previsti dal D. lgs. n. 13 del 2013, comprensivi sia degli obblighi di pubblicazione che di accesso generalizzato.

Sul punto, è necessario richiamare l'art. 2bis della L. n. 190 del 2012, così come modificato dall'art. 41 del D. lgs. n. 97 del 2016, che stabilisce che, in funzione dell'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, le società in controllo pubblico sono tenute ad adottare le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

In senso analogo, si esprime l'ANAC che, nella Delibera n. 1134 del 2017, prevede che le società in controllo pubblico, ove dotate del Modello 231, debbano adottare misure integrative idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della L. n. 190 del 2012, secondo una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti.

L'integrazione delle misure organizzative e gestionali si rende necessaria non in ragione della diversa finalità dei modelli, essendo entrambi preordinati a prevenire la commissione di illeciti attraverso l'identificazione dei rischi e la previsione di adeguati presidi e protocolli di controllo, quanto piuttosto in ragione del differente spettro di riferimento degli illeciti e dei relativi presupposti.

Di fatto, il Modello 231 opera essenzialmente in funzione penal-preventiva, sanzionando i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, mentre il PTPCT si propone di prevenire illeciti non solo di natura penale.

Il PNA, già nella sua versione originaria del 2013, accoglieva una nozione ampia di corruzione, ricomprendendo tutte quelle situazioni in cui,

nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

In particolare, specificava che *“le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.”*

La stessa impostazione è stata ribadita dal PNA del 2019, laddove si prevede che mentre le misure di prevenzione di carattere oggettivo si preoccupano di preconstituire condizioni organizzative e di lavoro che rendano difficili comportamenti corruttivi, le misure di carattere soggettivo si propongono di evitare una più vasta serie di comportamenti devianti.

Tali comportamenti ricomprendono non solo il compimento dei reati di cui al Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale (“reati contro la pubblica amministrazione”) diversi da quelli aventi natura corruttiva o il compimento di altri reati di rilevante allarme sociale, ma anche l'adozione di comportamenti contrari a quelli propri di un funzionario pubblico previsti da norme amministrativo-disciplinari anziché penali, fino all'assunzione di decisioni di cattiva amministrazione, cioè di decisioni contrarie all'interesse pubblico perseguito dall'amministrazione, in primo luogo sotto il profilo dell'imparzialità, ma anche sotto il profilo del buon andamento (funzionalità ed economicità).

Pertanto, la Società si propone di integrare le analisi di rischio ex D.lgs. n. 231 del 2001 ed ex L. N. 190 del 2012 ed i relativi presidi di controllo, al fine di fornire una rappresentazione il più possibile completa, di come i fatti di *maladministration* e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente.

In particolare, la Società, nel predisporre i protocolli e le procedure comportamentali, si impegna ad elaborare un documento unico, condiviso dalla struttura aziendale, intelligibile per tutti i suoi destinatari, che sarà trasmesso alle amministrazioni pubbliche vigilanti e pubblicato sul sito web nella sezione “*Società Trasparente*”.

Inoltre, la Società, in un’ottica di economicità ed efficienza, intende attribuire all’Organismo di Vigilanza (Odv) le funzioni dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV), *relative all’attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance, quelli connessi all’anticorruzione e alla trasparenza ed il potere di richiedere informazioni al RCPT ed effettuare audizioni di dipendenti.* La relativa attribuzione verrà pubblicata sul sito web nella sezione “*Società Trasparente*”.

Quanto ai rapporti tra RPCT e Odv, si ribadiscono le conclusioni cui è pervenuta l’ANAC nella Delibera n. 1134 del 2017: *in ragione delle diverse funzioni attribuite al RPCT e all’Odv dalle rispettive normative di riferimento, nonché in relazione alle diverse finalità delle citate normative, si ritiene necessario escludere che il RPCT possa far parte dell’Odv, anche nel caso in cui questo sia collegiale [...] In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del d. lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del RPCT dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell’Odv nominato ai sensi del citato decreto legislativo.*

2. I DESTINATARI DEL MODELLO 231/01

A norma dell’art. 5 D.lgs. 231/01 l'ente è responsabile per i reati commessi:

a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa

dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a);

c) nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Ai fini della attribuzione della responsabilità all'ente, da un lato, si richiede che la persona fisica che commette il reato ricopra una determinata qualifica all'interno dell'ente, dall'altro lato, inoltre, è necessario che il reato sia commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Soggetti in posizione apicale

Quanto alle persone che vengono in rilievo quali soggetti attivi del reato, la normativa si riferisce, alla lett. a), ai soggetti in posizione apicale: al riguardo il legislatore ha preferito adottare una formula elastica, in luogo di una elencazione tassativa di soggetti. Tale scelta si giustifica alla luce della diversità e flessibilità che ormai caratterizzano la struttura organizzativa interna delle realtà aziendali di maggiori dimensioni.

Accanto ai soggetti che ricoprono un ruolo apicale in conseguenza di una vera e propria investitura formale, la norma contempla anche i soggetti che di fatto esercitano funzioni riconducibili a posizioni apicali: la norma si riferisce ai soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente.

Soggetti in posizione subordinata

Il legislatore ha individuato una seconda categoria di persone fisiche la cui commissione di reati è suscettibile di impegnare la responsabilità amministrativa dell'ente: trattasi dei c.d. sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla lett. a). Il rapporto di subordinazione è in tale ottica elemento sufficiente per addivenire ad una attribuzione di responsabilità all'ente per condotte poste in essere da soggetti sottoposti ai vertici dello stesso. Il presente modello è indirizzato ai dipendenti della società e, pertanto, sia al personale dirigente che svolge funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione e controllo, sia a tutti i

lavoratori sottoposti a qualsiasi titolo alla direzione o alla vigilanza dei medesimi dirigenti.

Il presente modello è, altresì, indirizzato a quanti operano su mandato o per conto della società, nonché a coloro i quali, pur non essendo funzionalmente legati alla Società, agiscono sotto la direzione e vigilanza dei vertici aziendali.

Sono ulteriormente tenuti al rispetto delle norme interne e dei valori etici della Società i consulenti, i collaboratori ed i fornitori della società ed in generale tutti coloro che intrattengono, con la società in oggetto, rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura.

Ai consulenti ed ai collaboratori si estendono, altresì, le regole ed i principi di controllo previsti nel modello, relativi alla specifica area di attività.

3. CRITERI UTILIZZATI PER LA REDAZIONE DEL MODELLO

Nella redazione del modello e nella predisposizione di strumenti idonei a garantirne l'attuazione, in primo luogo, è stata fatta rigorosa applicazione delle indicazioni contenute negli artt. 6 e 7 del decreto.

I suddetti articoli disciplinano, come in precedenza segnalato, ipotesi di esenzione di responsabilità collegate a specifiche attività di prevenzione e di controllo, poste in essere dalla società prima della commissione del reato.

In particolare, se il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, l'ente non risponde se prova che l'organo dirigente ha adottato, ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Per gli apicali se hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello e non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo cui è stato affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

I modelli per espressa disposizione legislativa, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, devono rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, avuto riguardo alla commissione di reati da parte di persone sottoposte alla direzione e vigilanza dei soggetti apicali, il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge ed a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In tal caso, l'ente non risponde, se non nel caso di in cui la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7).

Particolare valenza assume, dunque, l'efficace attuazione del modello che richiede:

- una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso qualora si individuino significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

In secondo luogo, in adesione al terzo comma dell'art. 6 del decreto (*"I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*) si è deciso di recepire i principi contenuti nelle linee guida di Confindustria 2021, pur non aderendo in modo pedissequo all'impostazione ivi contenuta.

In particolare, le Linee Guida di Confindustria, oltre a caratterizzarsi quale prototipo di codice di categoria per le imprese associate hanno, di fatto, costituito strumento di riferimento anche per le altre associazioni.

Le Linee Guida sono state elaborate, tenuto conto del carattere differenziato in termini dimensionali e di specificità di settore e dell'ampia gamma di associati; proprio a causa della vastissima platea dei destinatari non è stato predisposto un "modello 231" standard – ciascuna realtà aziendale ha infatti proprie caratteristiche che riflettono fattori molteplici e non sempre ripetibili.

Sulla scorta di quanto previsto da Confindustria, lo schema seguito riprende i processi di *risk management* e *risk assessment* normalmente attuati nelle imprese e consiste:

- nell'identificazione dei rischi in relazione ai reati che si possono commettere; ovvero l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività (area sensibile) e secondo quali modalità si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi del Decreto;
- nella progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) che consiste nella valutazione del sistema esistente all'interno di una società e di adeguarlo a quelle che sono le esigenze dettate dal decreto, al fine di ridurre ad un livello accettabile i rischi identificati;
- nell'adozione di un Codice Etico e di un sistema disciplinare con un adeguato meccanismo sanzionatorio;

- nell'individuazione dei criteri per la scelta di un Organismo di Vigilanza, riassumibili in: autonomia ed indipendenza; professionalità ed onorabilità; continuità di azione; capacità specifiche in tema di attività ispettive e/o consulenziali.

Ciò posto, l'attività di predisposizione del modello e di conseguente creazione di strumenti idonei ad impedire che si verifichino effetti pregiudizievoli per l'Ente, sarà così articolata:

- a) descrizione della struttura societaria, ed individuazione dei soggetti dalle cui condotte costituenti reato potrebbe derivare la responsabilità dell'Ente;
- b) individuazione – previo esame delle attività in concreto svolte dalla società – dei reati presupposto verificabili e delle possibili modalità di commissione;
- c) creazione di un sistema di pregnanti controlli, ove non esistente o inadeguato, sulla formazione ed attuazione delle decisioni della società nelle c.d. aree a rischio;
- d) creazione di un sistema sanzionatorio da applicare in caso di mancato rispetto delle disposizioni contenute nel modello da parte di uno dei destinatari del Modello, sia esso un Amministratore o dirigente, un dipendente, un lavoratore autonomo, un fornitore o altri soggetti aventi comunque rapporti contrattuali con la società;
- e) creazione di un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento;
- f) creazione di un adeguato sistema di flussi informativi, con pedissequa previsione di obblighi di informazione a favore e nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, che garantisca a quest'ultimo lo svolgimento dei propri compiti e la supervisione sul funzionamento ed osservanza del modello;
- g) verifica dell'adeguatezza del codice etico;
- h) previsione della formazione e dell'addestramento dei destinatari delle disposizioni contenute nel modello.

Per completezza va evidenziato che, anche in considerazione della verifica giudiziale in ordine alla idoneità del modello, è stata prestata particolare attenzione alla giurisprudenza di legittimità e di merito formatasi sull'applicazione della normativa di riferimento.

Secondo la recente e costante giurisprudenza della Suprema Corte, l'esonero di responsabilità dell'ente dipende dall'osservanza del relativo dovere di auto-normazione organizzativa, che si estrinseca nella predisposizione ed attuazione di misure organizzative e gestionali idonee a prevenire la commissione dei reati previsti, secondo un criterio di esigibilità rispetto ad un agente modello collettivo.

Nondimeno, l'attribuzione di efficacia esimente al modello di organizzazione e gestione predisposto dall'ente, non riposa sulla mera adozione dello stesso, che può risolversi in una vuota formula burocratica.

In proposito, il giudice di legittimità ha precisato che il mero riferimento o recepimento dei codici di comportamento non è sufficiente a determinare l'adeguatezza del modello rispetto ai suoi scopi: il comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001 stabilisce che i modelli organizzativi e gestionali possono (non devono) essere adottati sulla scorta dei codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative. Di conseguenza, non opera alcuna delega disciplinare a tali associazioni o alcun rinvio per *relationem* a tali codici, che possono essere adottati come paradigma per l'adozione del modello in concreto da adottare, il quale, tuttavia, deve essere poi calato nella realtà aziendale in cui deve trovare attuazione (v. Cass. Pen., Sez. V, 18/12/2013, n. 4677, Impregilo; Cass. Pen., Sez. V, 27/09/2016, n. 52316, Fire S.p.A.).

L'inadeguatezza del recepimento delle linee guida dettate dalle associazioni di categoria implica che il Modello di organizzazione e gestione risponda a canoni strutturali, funzionali alle peculiari esigenze dell'ente ed alla corretta operatività del Modello.

I suddetti canoni sono individuati da costante dottrina e giurisprudenza nella specificità, che impone di tener conto della tipologia, delle dimensioni, dell'attività dell'ente e della sua storia (anche giudiziaria);

nell'attualità, che assicura il costante adeguamento del modello alle mutate esigenze e dinamiche che si producono nella compagine dell'ente; e nella dinamicità, che garantisce il continuo controllo del sistema prevenzionale, mediante il ricorso a sistematiche procedure di ricerca ed identificazione dei rischi e controlli periodici sulle attività aziendali sensibili.

Nel rispetto della peculiare dimensione e dell'operatività dell'ente, il legislatore configura come preciso obbligo in capo allo stesso la preventiva adozione e attuazione di idonei modelli organizzativi, volti a prevenire reati della stessa specie di quella verificatisi, e l'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli ad un organismo dotato di autonomi poteri.

Sul punto, è stato ribadito che l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito, anche ODV) alle dirette dipendenze del soggetto controllato è da ritenersi inidoneo ad esimere l'ente dalla responsabilità, in quanto la subordinazione del controllante al controllato impedisce l'esercizio di poteri di iniziativa e controllo autonomi. Di fatto, l'indipendenza dell'ODV assicura l'esercizio di poteri effettivi e non meramente cartolari (Tribunale di Vicenza, Sezione Penale, 17 giugno 2021, ud. 19 marzo 2021, n. 348).

Pertanto, la valutazione di adeguatezza del Modello si muove su due piani, laddove il primo è preliminare e presupposto del secondo, ossia l'adozione e l'idoneità del modello e la sua efficace attuazione. D'altronde, l'attuazione di un modello inidoneo risulta pressoché inutile.

In proposito, la giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha elaborato una serie di indici, integranti un vero e proprio decalogo, alla cui stregua effettuare la valutazione.

Rispetto all'adozione del modello, si richiede:

- mappatura dei rischi specifica ed esaustiva e non meramente ripetitiva del dato normativo, individuando le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e la tracciabilità delle fasi decisionali;
- previsione di contromisure e modalità di attuazione;
- ODV indipendente e dotato di adeguate capacità tecniche;

- procedure di ricerca e di identificazione dei rischi quando sussistono circostanze particolari (es. emersioni di precedenti violazioni);
 - collegamento con l'ODV, con cui deve essere assicurato un flusso effettivo di notizie e di informazioni con concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali coloro che vengono a conoscenza di comportamenti illeciti possano riferire all'ODV;
 - sistema di controllo differenziato a seconda dei ruoli e delle attività svolte, con modalità tali da assicurare continuità nel controllo;
 - previsione di periodici controlli di routine e controlli a sorpresa nei confronti delle attività aziendali sensibili;
 - sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle stesse (ad esempio in caso di mancata individuazione ed eliminazione delle misure stesse);
 - corsi di formazione del personale anche in relazione agli obblighi di informazione e al contenuto dei programmi;
 - procedure di controllo e di verifica sull'attuazione del modello.
- Rispetto all'attuazione del modello, è necessario verificare l'operatività dei protocolli di gestione previsti e l'effettivo funzionamento dei medesimi all'interno della realtà aziendale di riferimento.

4. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA SOCIETÀ PATRIMONIO MESSINA S.P.A.

Con l'adozione del presente Modello l'Azienda intende dettare le regole idonee a prevenire la commissione dei reati presupposto della responsabilità ex D.Lgs 231/01 e ciò in relazione all'attività svolta dalla stessa.

L'adozione del modello comporterà l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza che dovrà essere nominato dall'Organo direttivo dell'Azienda (cfr. art. 6 comma primo, lett. a) e vigilare sul funzionamento del modello organizzativo, interfacciandosi con gli organi gestionali e di controllo che gli sono preposti.

4.1. La Società

La Patrimonio Messina S.p.A. è una società *in house* del Comune di Messina, ossia una società rispetto alla quale si è in presenza di una situazione di delegazione inter organica, alla stregua di un organo dell'Amministrazione, con affidamento conforme ai requisiti previsti dalla normativa europea, in quanto il capitale societario è totalmente pubblico (capitale posseduto al 100% dal Comune di Messina) e viene effettuato dal Comune socio un controllo analogo a quello svolto sui propri organi e servizi, con svolgimento dell'attività in via esclusiva per l'Amministrazione e nell'ambito territoriale di pertinenza dell'Ente che controlla la società medesima;

La società, a capitale interamente pubblico, giusta deliberazione di Consiglio Comunale n. 114 del 01 luglio 2019, è stata costituita in data 7 ottobre del 2019 per la gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare che il comune di Messina detiene per il tramite della stessa, ai fini di realizzare investimenti secondo i criteri di mercato, nonché la gestione delle reti e degli impianti relativi ai servizi pubblici locali.

È iscritta nel Registro delle Imprese di Messina dall'11 ottobre 2019 (REA 247752 – C.F. 03588060834 – patrimoniomessinaspa@pec.it) nella sezione ordinaria ed ha sede legale in Piazza Unione Europea snc, Palazzo Zanca Sede municipale – CAP 98122.

Gli uffici operativi sono situati in Via Aurelio Saffi, presso un immobile di proprietà del Comune di Messina.

La Società, dunque, opera secondo il modello *in house providing*, quale affidataria in via diretta dei servizi individuati dall'apposito contratto stipulato con il Comune di Messina.

Allo stato attuale opera in via esclusiva con il socio unico Comune di Messina, ricavando l'intero fatturato dai compiti ad essa affidati da quest'ultimo. Non è esclusa la possibilità di poter operare anche per terzi soggetti purché nel limite del 20% del fatturato annuo e solo a condizione

che la stessa permetta di conseguire economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

In ottemperanza alle previsioni di cui al D.lgs. n. 175 del 2016, la Società può svolgere esclusivamente attività di autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente socio o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento, secondo criteri di economicità e nel rispetto dell'equilibrio di gestione.

In particolare, si propone di svolgere le seguenti attività:

- a) la manutenzione e la gestione tecnico - amministrativa del patrimonio, ricadente nel territorio di competenza del Comune, non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, suscettibile di dismissione, ovvero di valorizzazione, potendo costituire sullo stesso diritti reali, concedendo in locazione o in comodato, garantendone comunque la destinazione ad uso pubblico;
- b) tutte le operazioni strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale ed inoltre potrà eseguire ogni altro servizio pubblico locale o di interesse generale, complementare al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso stipulare accordi di collaborazione e realizzare impianti o altre opere specifiche;
- c) attività di gestione amministrativa, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati, nei limiti delle leggi vigenti;
- d) direttamente o indirettamente, tutte le attività rientranti nell'oggetto sociale e tutte le attività complementari, connesse, collegate, strumentali, collaterali ed accessorie, ivi comprese tutte le attività di supporto tecnico-logistico agli uffici amministrativi e le attività di commercializzazione, di consulenza tecnica ed amministrativa e, nei limiti di legge, le attività di diritto privato utili ai propri scopi;

e) esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, di leasing in qualità di utilizzatore, di factoring in qualità di cedente, di natura finanziaria, investimenti mobiliari, stipulazione in qualità di richiedente con qualsiasi persona fisica o giuridica, società, ente, di aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui ed in genere ogni operazione di finanziamento ed assicurazione non nei confronti del pubblico, richiedere rilascio a proprio favore o nel proprio interesse di garanzie reali e personali. Le compravendite immobiliari, la contrazione di mutui e di finanziamenti, l'attivazione di affidamenti bancari, che comportino una variazione superiore al 30% (trenta per cento) degli importi previsti per tali operazioni nel bilancio annuale di previsione approvato dall'assemblea dei soci o, se non previste in tale documento, siano superiori a Euro 500.000 (cinquecentomila) per ogni singola operazione, devono essere approvate dal socio unico in sede assembleare.

Sono espressamente escluse le seguenti attività:

- a) il rilascio di garanzie nell'interesse di terzi e la concessione di prestiti a favore di terzi;
- b) la raccolta di risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal I.U.I.E. (D.Lgs. 24/02/1998 n. 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazione, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazioni di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 del T.U.L.B. (D.Lgs. 01/09/1993 n. 385)
- c) qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dalle normative vigenti.

La Società è tenuta al rispetto della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n.97 del 17/05/2016 e della Legge n. 190/2012 ed eventuali

modifiche ed integrazioni, nonché al rispetto del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e sue eventuali successive modifiche ed integrazioni.

4.2. Gli Organi della società

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita dal Socio Pubblico Unico rappresentato dal Comune di Messina. Il Socio Pubblico partecipa all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante, legittimato ad esprimere la volontà dell'ente di appartenenza.

Il Socio Pubblico può farsi rappresentare, con delega scritta o procura notarile che resterà agli atti della Società, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un mandatario munito di procura speciale, purché non amministratore, sindaco o dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'art. 2372 del codice civile.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

Consiglio di Amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, il quale, tenuto conto della complessità organizzativa della stessa e del settore di attività in cui opera, è formato dal numero massimo di tre componenti, ivi compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea anche tra non soci e scelti tra persone che abbiano competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa, per le funzioni disimpegnate presso enti, aziende pubbliche o private.

Il Consiglio di Amministrazione ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione della Società ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea ordinaria e straordinaria, al fine di garantire l'effettivo esercizio del 'controllo analogo'

da parte del Socio Pubblico. Nei limiti di cui all'art. 2381 del cod. Civ., il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione della assemblea ordinaria, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore, determinandone i poteri senza ulteriori compensi. Viene fatta comunque salva l'attribuzione di deleghe di gestione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha competenza in merito a:

- elaborazione di proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione assembleare;

- adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative; - presa d'atto della stipula ed entrata in vigore dei CCNL ed approvazione degli accordi integrativi aziendali nonché della conseguente copertura di spesa che dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e delle modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo formulati dal Socio Pubblico o previsti dalla legge;

- licenziamento del personale per motivi disciplinari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

- elaborazione delle proposte concernenti i piani programmi annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli azionisti;

- proposte concernenti il piano degli investimenti annuale e pluriennale, i piani di sviluppo e strumenti equivalenti afferenti la politica generale degli investimenti aziendali, da sottoporre alla approvazione della Assemblea degli azionisti;

- proposte, a termine di legge, concernenti il piano tariffario e dei prezzi dei servizi erogati non soggetti a vincoli di legge o di competenza di altri organi o autorità, nonché ogni altro atto afferente la politica generale delle tariffe, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea;

- assunzione di mutui e le altre forme di finanziamento dell'azienda ad eccezione delle operazioni di importo superiore a 100.000 (centomila)

euro o di importo inferiore dalle quali possa derivare pregiudizio agli equilibri di bilancio e che devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Assemblea;

- l'acquisto o la vendita di beni immobili o di diritti reali immobiliari che devono essere sottoposte alla preventiva approvazione della Assemblea;

- proposte in materia di pianta organica, piano delle assunzioni e atti programmatici afferenti le politiche del personale, da formulare nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi formulati con propri atti dal Socio pubblico in ordine ai criteri e modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi.

Il Socio pubblico, esercita nei confronti della Società un controllo strategico, gestionale, economico e finanziario analogo a quello svolto sui propri uffici e servizi, attraverso il riconoscimento allo stesso di maggiori e più incisivi poteri di controllo rispetto a quelli ordinari attribuiti dal diritto societario all'organo assembleare. Il Socio pubblico, attraverso i propri strumenti di programmazione, definisce preventivamente e in maniera vincolante per gli organi societari, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, che a tale scopo dovrà deliberare un budget economico, finanziario e degli investimenti coerente con gli indirizzi deliberati dall'Ente proprietario secondo parametri qualitativi e quantitativi predeterminati. Ai fini del "controllo analogo" il Socio pubblico dovrà dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato, a rilevare (controllo proprietario) i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; la regolare esecuzione dei contratti di servizio e il rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi appartengono invece al controllo manageriale, svolto dall'Ente proprietario attraverso

strutture diverse da quella titolare del controllo proprietario, competenti per materia sul servizio affidato e sui rapporti di committenza.

Direttore Generale

L'Assemblea ordinaria può nominare un Direttore Generale, scegliendolo anche fra persone estranee alla Società, con mandato della durata di tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa e determinandone i poteri ed il compenso nel rispetto degli eventuali limiti e massimali previsti dalla normativa in materia e comunque non deve superare il trattamento economico del Segretario Generale dell'Ente proprietario ovvero del Direttore Generale qualora istituito.

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'azienda. A tal fine:

- sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;
- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;
- sottopone ai Consiglio di Amministrazione lo schema del piano organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo;
- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne convocazione al Presidente;
- esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando Si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;
- rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;

- nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione assume e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro i provvedimenti disciplinari;

- provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari;

- firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

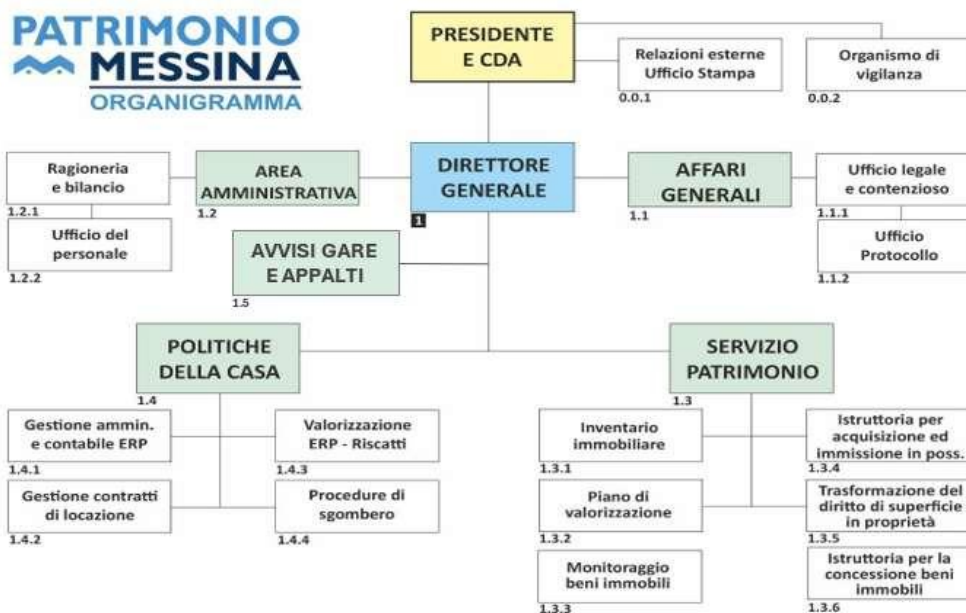
- adotta tutti gli atti che la legge gli domanda e sovrintende all'attività generale di vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge, allo statuto e agli indirizzi formalizzati dal Socio Pubblico.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci. In ogni caso il numero dei componenti del collegio sindacale non può superare il limite massimo previsto dalle leggi in materia.

Il primo Collegio Sindacale è quello previsto dall'atto costitutivo unilaterale della Società. Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Per il Collegio Sindacale, composizione, presidenza, cause di ineleggibilità, di inconferibilità e d'incompatibilità di incarichi, di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro si applicano le disposizioni del codice civile nonché le disposizioni normative in materia.

4.3. Organigramma Generale della Società



RPCT

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) è una figura che si occupa di predisporre e verificare i sistemi di prevenzione della corruzione e di garantire la trasparenza e viene nominato dall'organo di indirizzo della società o ente, dal consiglio di amministrazione o da altro organo con funzioni equivalenti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è deputato a:

- la predisposizione del PTPCT che è sottoposto all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione;
- la segnalazione all'organo di indirizzo delle "disfunzioni" inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e l'indicazione all'UPD dei nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- la previsione di «obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività in esso individuate;
- la verifica dell'attuazione del PTPCT, della sua idoneità e la possibilità di proporre proposte, modifiche o integrazioni allo

stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, o in tutti i casi in cui intervenissero mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il CDA, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

RSPP

Il Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con i relativi addetti, è preposto a:

- individuare i fattori di rischio e le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare procedure di sicurezza per le varie attività aziendali
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni e/o incontri in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- informare i lavoratori, ed eventuali terzi, dei rischi ai quali sono esposti.

Medico competente

Il Medico Competente è un consulente esterno ed è tenuto a:

- collaborare con DIR e con il RSPP, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di

- competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro;
- collaborare alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
 - programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs. 81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, conservata con salvaguardia del segreto professionale presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina;
 - consegnare al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, della documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al GDPR 679/2016, e con salvaguardia del segreto professionale.

4.4. Attività in concreto

Al fine di circoscrivere le aree a rischio di commissione dei reati presupposto della responsabilità e predisporre adeguati protocolli, si è reso necessario individuare, attraverso attività di *audit* ed acquisizione documentale, l’attività in concreto svolta dalla Società.

In estrema sintesi e fatti salvi gli opportuni approfondimenti nella parte speciale del modello, l’attività principale svolta dalla Società è di autoproduzione di beni e servizi strumentali all’Ente socio ed allo svolgimento delle sue funzioni.

In particolare, la Patrimonio S.R.L. opera secondo il modello *in house providing*, quale affidataria in via diretta dei servizi individuati dal contratto stipulato dalla Società con il Comune di Messina, il quale verifica l’esatta esecuzione da parte della Società degli eventuali atti di indirizzo

e/o direttive vincolanti ed adotta congiuntamente alla stessa ogni correttivo e/o provvedimento utile all'esatto perseguimento degli atti di indirizzo da parte dei relativi organi amministrativi.

A tal fine, la Società invia all'Ente socio, con cadenza trimestrale, una relazione economica – finanziaria ed una relazione sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati.

Pertanto, molteplici sono le funzioni svolte dalla stessa che di seguito si riportano:

A) Area EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

1 a) Aggiornamento della banca dati degli alloggi di ERP affinché la scheda di ogni alloggio sia completa dei dati seguenti: situazione contabile DARE/AVERE aggiornata al mese precedente; analisi degli atti interruttivi per i crediti non riscossi e procedure di allineamento dei dati da effettuare alla data del 31/12/2023.

2 a) Gestione amministrativa e finanziaria del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica e assimilati, ivi inclusa l'attività della riscossione, per conto dell'Ente, dei fitti attivi.

3 a) Gestione delle procedure di ottimizzazione d'uso e valorizzazione del patrimonio immobiliare di edilizia residenziale pubblica.

4 a) Manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di ERP nei limiti delle risorse messe a disposizione dall'Ente per lo specifico capitolo di spesa o provenienti da eventuali bonus edilizi.

5 a) Adempimenti propedeutici alla valorizzazione e alla cessione degli immobili agli assegnatari – istruzione amministrativa delle richieste di cessione -, così da consentire al dipartimento la stipula del relativo atto.

6a) La gestione di sportelli informativi territoriali – anche temporanei e presso le singole municipalità dove insiste una maggiore presenza di immobili di ERP -, dedicati a fornire assistenza agli assegnatari degli immobili di proprietà comunale, ivi compresa la gestione dei fitti, delle cessioni e di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

7a) Le attività di tutela, anche in sede giudiziaria, dei diritti reali e delle pretese vantate dall'Amministrazione aventi ad oggetto i singoli beni di ERP, ivi incluse attività di esecuzione di procedimenti e ordinanze di ingiunzione e/o sgombero, abbandoni, cessioni, morosità, occupazioni abusive anche con il supporto della Polizia Municipale;

8 a) Gestione dell'albo degli Amministratori di Condominio alloggi ERP.

B) Area di VALORIZZAZIONE E ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE.

1 b) La gestione dell'inventario dei beni immobili e mobili di proprietà comunale.

2 b) La gestione amministrativa dei beni patrimoniali immobiliari.

3 b) Le attività di tutela, anche in sede giudiziaria, dei diritti reali e delle pretese vantate dall'Amministrazione aventi ad oggetto i singoli beni a reddito e non a reddito.

4 b) Le attività propedeutiche all'alienazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare in conformità a quanto previsto nel piano di alienazione e valorizzazione, così da consentire la predisposizione della delibera o dell'atto finale di competenza del Comune.

5 b) Le attività di manutenzione straordinaria di tipo edile e impiantistica, ordinaria e programmata dei beni patrimoniali immobiliari, nei limiti delle risorse messe a disposizione dall'Ente per lo specifico capitolo di spesa.

6 b) Ogni altra attività di servizio, di assistenza tecnica, di progettazione e di direzione lavori, anche avvalendosi, se del caso, della collaborazione di soggetti abilitati ai vari tipi di interventi, imputabile alle attività di manutenzione del patrimonio dell'Amministrazione.

7 b) Monitoraggio dello stato di conservazione dei beni immobili patrimoniali comunali.

8 b) Attività finalizzate alla gestione degli immobili realizzati abusivamente e acquisiti al patrimonio Comunale in forza delle Leggi nn. 47/85, 724/94, 326/03, DPR 380/2001 L.R. 16/2016 3 ss.mm.ii.

9 b) Attività di controllo e sopralluoghi per la ricognizione sulle occupazioni senza titolo, accertamento di eventuali usurpazioni e danneggiamenti, da effettuare di concerto con gli organi deputati; eventuale assistenza al Dipartimento di Polizia Municipale per l'adozione di tutti i provvedimenti relativi alle procedure di sgombero e rilascio.

10 b) Attività propedeutica alla predisposizione del piano annuale di alienazione e valorizzazione immobiliare, ivi incluse attività estimative, tecniche, amministrative e catastali relative allo stato di consistenza dei beni comunali.

11 b) Redazione di atti di aggiornamento catastali eventualmente necessari.

12 b) Indagini e stime sul valore degli immobili comunali.

13 b) Attività istruttorie – anche di natura tecnica – e predisposizione atti – inclusa la bozza contrattuale - per la conduzione in locazione o la gestione dei fitti passivi locati dal Comune per usi istituzionali, così da consentire la predisposizione della delibera o dell'atto finale di competenza del Comune; ivi inclusa attività di verifica della congruità dei canoni di locazione per fitti passivi rispetto alle linee guida fissate dal regolamento.

14 b) Attività istruttoria di natura tecnica preordinata alla verifica della natura giuridica dei beni; nell'organizzazione del servizio si potrà agevolare l'apertura di singoli sportelli anche temporanei presso le circoscrizioni.

15 b) Attività istruttoria di natura tecnica preordinata alla definizione delle lottizzazioni, così da consentire la predisposizione della delibera o dell'atto finale di competenza del Comune.

16 b) Attività istruttorie di natura tecnica e amministrativa propedeutica ad acquisti di immobili in proprietà e ad acquisizioni di immobili in locazione da parte del Comune di Messina, da destinare a uso pubblico nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente, comprese le operazioni di trascrizione, redazione di tipi mappali, nuovi accatastamenti, frazionamenti.

17 b) Attività istruttorie di natura tecnica relative all'immissione in possesso di immobili, ivi incluse le trascrizioni presso i registri immobiliari.

18 b) Rapporti tecnici ed amministrativi per le aree private aperte al pubblico transito.

19 b) Supporto al SIT per l'aggiornamento dello stradario comunale.

20b) Bandi di gara per la concessione dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili, compresi immobili confiscati provenienti da attività illecite.

21 b) Attività istruttoria di natura tecnica e amministrativa preordinata al rilascio della sdemanializzazione e delocalizzazione, così da consentire la predisposizione della delibera o dell'atto finale di competenza del Comune.

22 b) Attività tecnico-amministrative relative anche alle eventuali fasi di progettazione in relazione alle azioni di cui ai punti precedenti e comunque connessi all'attività propria della società.

23 b) Assistenza tecnica relativa all'attività di verifica delle superfici relative agli immobili censiti al catasto ai fini TARI, per le attività di occupazione suolo permanente dehors, passi carrabili del Comune di Messina.

Il Comune potrà procedere, con separato atto, ad affidare alla Patrimonio Messina S.p.A. ulteriori servizi attinenti all'oggetto sociale della società, quali, a titolo meramente esemplificativo, quello di ausilio tecnico alle attività di altri dipartimenti, di "politica" energetica dei beni immobili comunali - utenze degli immobili comunali e realizzazione di comunità energetiche.

Eventuali ulteriori affidamenti di servizi al di fuori del contratto devono essere disciplinati da ulteriore contratto aggiuntivo.

In data 20 marzo 2024, in esecuzione della delibera di G.M. n. 46 del 09.06.2024, la società ha stipulato con il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina una convenzione con la quale è stata nominata soggetto attuatore di secondo livello per l'azione di acquisto alloggi prevista all'interno dei Progetti PINQUA.

In esecuzione della convenzione, la società, limitatamente all'importo affidato di euro 16.350.198,60, dovrà curare, sino al 30 marzo 2026, la gestione ed erogazione di servizi complementari connessi all'acquisto di immobili da parte del Comune di Messina da destinare ad alloggi sociali nell'ambito dei progetti Pinqua.